

AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Il Tribunale Amministrativo regionale del Lazio – sede di Roma - nell'ambito del ricorso iscritto al n. 3914/2022 R.G. con decreto n. 8795 del 4.11.2022, ordinava a parte ricorrente l'integrazione del contraddittorio autorizzando la notifica per pubblici proclami ex art. 49 c.p.a.

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:

Tribunale Amministrativo regionale del Lazio – Sede di Roma - R.G. n. 3914/2022

2. Nome del ricorrente:

TONETTI ELIANA, C.F. TNTLNE81L54H534Q, nata a Ronciglione, il 14/07/1981 e residente a Sutri (VT), in Viale della Stazione, 45/2 cap. 01015 rappresentata e difesa dagli Avv. Valentina Piraino(C.F.PRVNT80H41H501E; pec:valentinapiraino@ordineavvocatiroma.org) e Antonino Grillo GRLNNN89T16E974Z – pec: antoninogrillo89@pec.it) Fax: 0664260338, ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima sito in via Rodolfo Lanciani 69, cap 00162 Roma.

2.B) Indicazione delle Amministrazioni resistenti:

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (C.F. 80185250588), in persona del Ministro *pro tempore* in carica, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici è elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 – cap 00186 – pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO (C.F. 97248840585), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici è elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 – cap 00186 – pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “S. CANEVARI” DI VITERBO (C.F. 80024060560),

in persona del Dirigente scolastico *pro tempore* rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici è elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 – cap 00186 – pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

ISTITUTO COMPRENSIVO ELLERA – VITERBO (C.F. 80016910566), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici è elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 – cap 00186 – pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

- **RESISTENTI**

NONCHE', NEI CONFRONTI DI

- Dappio Silvia, Via Giovanni XXIII n. 4, Sutri (VT) – 01015

3. Sunto dei motivi di ricorso:

L'odierna ricorrente è una docente in possesso del diploma di "Liceo linguistico - Progetto Brocca" conseguito nell'a. s. 1999/2000 e nel luglio 2020, avendone pienamente titolo, presentavano domanda per l'inserimento nelle Graduatorie Provinciali per la Provincia di Viterbo.

Con ricorso ex art. 40 cpa, depositato innanzi all'adito Tribunale Amministrativo, la ricorrente ha chiesto l'annullamento, previa sospensiva, del provvedimento avente prot. 996/u del 11.02.2022 dell'Istituto Comprensivo "Roberto Marchini", a firma della Dirigente Scolastica, Prof.ssa Andreina Ottaviani, nella parte in cui decreta l'esclusione della ricorrente dalle GPS di I fascia, per la scuola primaria e di infanzia su posto comune per mancanza del titolo di accesso, nonché nella parte in cui il servizio si intende prestato di fatto e non di diritto.

Con ordinanza cautelare n. 3127 del 2022 il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio stabiliva: *"Considerato che, al sommario esame della fase cautelare, i provvedimenti impugnati appaiono, prima facie, non esaustivamente motivati e plausibili i motivi di doglianza di cui al ricorso; Ritenuto che sussista periculum in mora, vista la già avvenuta esclusione della parte ricorrente dalle graduatorie presupposto per l'assegnazione di incarichi di insegnamento; Ritenuto comunque necessario, ai fini della decisione nel merito, assumere dalla resistente una motivata relazione istruttoria in ordine a: (i) il percorso formativo della parte ricorrente e (ii) alla sua esatta ed effettiva natura liceale, magistrale o*

altro, da depositarsi entro il termine per la produzione di documenti ex art. 73, comma 1, c.p.a... P.Q.M. il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) accoglie la domanda cautelare in epigrafe e per l'effetto: a a) sospende l'efficacia dei provvedimenti impugnati; b) dispone la misura istruttoria di cui in narrativa; c) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 10 gennaio 2023."

Nonostante ciò, l'Ufficio Scolastico Regionale, in persona del Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Ellera di Viterbo, in qualità di scuola polo per la valutazione delle istanze in merito alla procedura prevista ex art. 8, co. 5 dell'O.M 112/2022 per le GPS, con provvedimento avente prot. n. 7112 del 26/08/2022 ha disposto *"l'esclusione del candidato TONETTI Eliana dalla graduatoria di I FASCIA della classe di concorso AAAA - scuola dell'infanzia, per carenza del requisito di ammissione rappresentato dalla mancanza di un Titolo di abilitazione alla specifica classe di concorso secondo la normativa vigente come richiamato nelle premesse, che si intendono qui integralmente riportate e trascritte."* Per quanto riguarda la scuola primaria non è pervenuta alcuna comunicazione, però in data 29/08/2022 sono state pubblicate le GPS definitive dalle quali la ricorrente risulta esclusa sia per l'infanzia che per la scuola primaria.

Tutto ciò sebbene il citato provvedimento richiami l'ordinanza cautelare, infatti si legge: *"VISTA l'ordinanza cautelare resa dal TAR del Lazio nel procedimento citato, con cui è stata sospesa l'efficacia del provvedimento di depennamento impugnato; è stata disposta una misura istruttoria, ritenendo necessario acquisire una relazione relativa al "percorso formativo della parte ricorrente e alla sua esatta effettiva natura liceale, magistrale o altro", è stata fissata la trattazione nel merito; PRESO ATTO delle motivazioni dei provvedimenti giurisdizionali citati e della fase dei relativi procedimenti;"*. Per motivare l'esclusione però, disattendendo il provvedimento cautelare, così motiva: *"CONSIDERATA altresì la costante, conforme giurisprudenza amministrativa che ravvisa la necessità che il corso di sperimentazione linguistica sia stato svolto da un istituto magistrale; ACCERTATA, allo stato, la carenza del requisito di partecipazione rappresentato dal titolo di accesso abilitante, sulla base della documentazione in possesso dell'Amministrazione relativa all'Istituto scolastico presso cui è stato conseguito il titolo.*

Ed invero, i provvedimenti risultano essere errati per i motivi che dal momento che l'Amministrazione sostiene che il depennamento della docente derivi, altresì, dall'esito cautelare negativo ottenuto a seguito dell'instaurazione del giudizio dinanzi al Giudice del Lavoro non tenendo minimamente conto, invece, della pronuncia cautelare positiva ottenuta dinanzi all'Ill.mo Tribunale in epigrafe.

L'O.M. n. 112 del 6.05.2022 a cui si fa riferimento, all'allegato A1, con riferimento ai casi di titoli a cui viene riconosciuto un valore abilitante, alla lettera b, indica : *"titolo di studio conseguito entro l'anno 2001-2002, al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della Scuola Magistrale, ovvero dei corsi quadriennali o quinquennali sperimentali dell'Istituto Magistrale, iniziati entro l'anno*

scolastico 1997-1998 aventi valore di abilitazione ivi incluso il titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n.27".

Veniva così adito il Tribunale Amministrativo regionale del Lazio- Sede di Roma- per accertare e dichiarare l'illegittimità dei provvedimenti impugnati e per l'effetto, annullarli , ordinando l'immediato reinserimento della ricorrente nelle graduatorie provinciali per le supplenze per la provincia di Viterbo e nelle relative graduatorie di istituto di II fascia.

Il provvedimento assunto dall'Amministrazione è stato impugnato, con il ricorso introduttivo per i seguenti motivi di diritto:

- 1. NULLITÀ PER DIFETTO ASSOLUTO DI ATTRIBUZIONE.**
- 2. ECCESSO DI POTERE. ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ. DIFETTO E INCOMPLETEZZA DI ISTRUTTORIA. CARENZA E DIFETTO DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 7 E SS. .L. 241/90. CARENZA DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITÀ.**
- 3. SULLA NORMATIVA DI SETTORE IN MATERIA DI DIPLOMA MAGISTRALE LINGUISTICO.**
- 4. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO**

4. Indicazione dei controinteressati:

Tutti i docenti inseriti nella I fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze per la Provincia di Viterbo del personale docente di scuola Infanzia e Primaria e nella II fascia delle graduatorie di istituto per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 dell'Ambito territoriale per la provincia di Viterbo, ossia tutti i docenti che, in virtù del richiesto reinserimento della ricorrente nelle citate graduatorie, sarebbero scavalcati in ragione del maggior punteggio delle stesse

Il Tribunale Amministrativo regionale del Lazio – sede di Roma - nell'ambito del ricorso iscritto al n. 3914 /2022 R.G. con ordinanza n. 8795 del 4.11.2022, ordinava a parte ricorrente l'integrazione del contraddittorio autorizzando la notifica per pubblici proclami ex art. 49 c.p.a.

5. Testo integrale del ricorso introduttivo;

6. Decreto 8795/2022 con contestuale autorizzazione alla notifica ai sensi dell'art. 49

c.p.a.

